

Massa 10/06/2025

Circolare n° 845

Al personale docente
Al personale ATA
Alla DSGA
Atti

OGGETTO: Riepilogo disposizioni normative ed indicazioni operative alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami, alla luce dell'O.M. 67 del 31 marzo 2025 .

In vista della conclusione dell'anno scolastico 2024/2025, si ritiene opportuno riepilogare le disposizioni normative e fornire indicazioni operative aggiornate relative alla pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami, alla luce dell'O.M. 67 del 31 marzo 2025.

1. Scrutini classi intermedie (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado)

Come già chiarito dalla Circolare MI n. 9168 del 9 giugno 2020, la pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie deve avvenire esclusivamente tramite il registro elettronico. Gli esiti con l'indicazione "ammesso" o "non ammesso" devono essere pubblicati distintamente per ogni classe, nell'area del registro elettronico accessibile solo agli studenti della classe di riferimento. I voti delle singole discipline, inclusi quelli inferiori a sei decimi, devono essere riportati nell'area personale del registro elettronico del singolo studente, accessibile solo con credenziali individuali.

2. Esami di Stato – Scuola secondaria di secondo grado

a) Data di inizio

La sessione degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione avrà inizio il 18 giugno 2025 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta.

b) Candidati interni

Il consiglio di classe delibera l'ammissione all'Esame. Gli esiti dello scrutinio, con la sola dicitura "ammesso" / "non ammesso" e l'indicazione del credito scolastico, sono pubblicati nell'area documentale riservata del registro elettronico accessibile a tutti gli studenti della classe di riferimento.

I voti in decimi sono inseriti nel documento di valutazione e nell'area personale del registro elettronico del singolo studente.

3. Tabelloni – Esami di Stato

L'esito dell'Esame, con punteggio finale e menzione della lode, è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso l'istituto sede della commissione/classe. Contestualmente, i medesimi dati sono pubblicati, distintamente per ciascuna classe, nell'area riservata del registro elettronico.

In caso di esito negativo, viene riportata unicamente la dicitura “Non diplomato”. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze

4. Tabelloni e documenti informatici

Si ribadisce che, ai sensi dell’art. 40 del Codice dell’Amministrazione Digitale, i documenti delle pubbliche amministrazioni – inclusi elenchi e tabelloni – devono essere formati con strumenti informatici. La pubblicazione cartacea mediante affissione va considerata una modalità residuale ed eccezionale, da applicarsi solo nei casi espressamente previsti.

5. Divieto di foto e diffusione non autorizzata

È fatto divieto assoluto di fotografare o diffondere pubblicamente elenchi, voti e altri documenti contenenti dati personali.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Addolorata Langella